



Università degli Studi di Napoli Federico II
Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche

Informare.
Lo sguardo (in)discreto delle autorità
tra Otto e Novecento

a cura di Alessandro Breccia e Laura Di Fiore

Federico II University Press



fedOA Press

Informare. Lo sguardo (in)discreto delle autorità tra Otto e Novecento / a cura di Alessandro Breccia e Laura Di Fiore. – Napoli : FedOAPress, 2026. – 329 p. : ill. ; 24 cm. – (Clio. Saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche ; 69).

Accesso alla versione elettronica: <http://www.fedoabooks.unina.it>

ISBN: 978-88-6887-448-3

DOI: 10.6093/978-88-6887-448-3

ISSN: 2532-4608

Questo volume è stato realizzato con i fondi del progetto PRA 2022-2023 (Le sfide della statualità contemporanea. Governo, cittadinanza e conflitti tra poteri) dell'Università di Pisa, del progetto FRA 2022 (SECRET. Spies in European Culture between Reality and Tales, 1815-1914) dell'Università di Napoli Federico II, e della Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni

In copertina: addetto al censimento presso il carro dei viaggiatori olandesi Gieleman Theunisz, Tonia Huurman e delle loro figlie Antonia e Anne Theunisz, 1925, censimento delle abitazioni di Amsterdam, Paesi Bassi (Wikimedia Commons).

Comitato scientifico

Francesco Aceto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Barbagallo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Maria Barbuto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Marco Bizzarini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Daniela Luigia Caglioti (Università degli Studi di Napoli Federico II), Carmela Capaldi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Massimo Cattaneo (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanna Cigliano (Università degli Studi di Napoli Federico II), Bianca de Divitiis (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Delle Donne (Università degli Studi di Napoli Federico II), Werner Eck (Universität zu Köln), Carlo Gasparri (Università degli Studi di Napoli Federico II), Vinni Lucherini (Università degli Studi di Napoli Federico II), Fernando Marías (Universidad Autónoma de Madrid), Mark Mazower (Columbia University, New York), Marco Meriggi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Giovanni Montroni (Università degli Studi di Napoli Federico II), Luigi Musella (Università degli Studi di Napoli Federico II), Alessandro Naso (Università degli Studi di Napoli Federico II), Massimo Osanna (Università degli Studi di Napoli Federico II), Marco Pacciarelli (Università degli Studi di Napoli Federico II), Valerio Petrarca (Università degli Studi di Napoli Federico II), Claudio Pizzorusso (Università degli Studi di Napoli Federico II), Anna Maria Rao (Università degli Studi di Napoli Federico II), Umberto Roberto (Università degli Studi di Napoli Federico II), Francesco Senatore (Università degli Studi di Napoli Federico II), André Vauchez (Université de Paris X-Nanterre), Giovanni Vitolo (Università degli Studi di Napoli Federico II)

© 2026 FedOAPress – Federico II University Press

Università degli Studi di Napoli Federico II
Centro di Ateneo per le Biblioteche “Roberto Pettorino”
Piazza Bellini 59-60
80138 Napoli, Italy
<http://www.fedoapress.unina.it/>
Published in Italy
Prima edizione: luglio 2026

Gli E-Book di FedOAPress sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International

Indice

Antonella Meniconi, <i>Prefazione</i>	7
Alessandro Breccia, Laura Di Fiore, <i>Introduzione</i>	11
PARTE I. SOTTO LA LENTE DELLO STATO. IL PRIMO OTTOCENTO	27
1. Marco Fioravanti, <i>La legge del silenzio. Segretezza del potere e trasparenza dei processi decisionali tra Rivoluzione e Restaurazione</i>	29
2. Domenico Maione, <i>Gli occhi della Repubblica: spionaggio e controspionaggio a Bologna tra Cispadana e Cisalpina (1796-1802)</i>	39
3. Maria Rosaria Rescigno, <i>Tra norma e realtà. Le Visite nel Mezzogiorno napoleonico: storia di un sistema informativo</i>	53
4. Jeanne-Laure Le Quang, <i>Uno strumento efficace per gestire le popolazioni sospette? Gli schedari mobili di polizia sotto il Consolato e il Primo Impero francese (1799-1815)</i>	65
5. Angelo Rinaldi, «Per il bene del Real Servizio occorre sapere...». <i>La pratica dello scrutinio tra studio e sorveglianza (1815-1825)</i>	79
6. Benedetta Petroselli, <i>La fase informativa nei processi per stupro. Sorveglianti della pubblica morale nello Stato pontificio ottocentesco: parroci o polizia?</i>	93
7. Claudio Petrillo, <i>Informare in tempo di emergenza. Il ruolo della comunicazione politica nello State building pontificio oltre il Giubileo del 1825</i>	105
PARTE II. CONTROLLARE, IDENTIFICARE, PUNIRE. L'ITALIA LIBERALE E FASCISTA	117
8. Simona Mori, <i>I servizi informativi dello Stato liberale: questioni di pubblicità, legalità, falsificabilità</i>	119
9. Elena Gaetana Faraci, <i>La mafia in Sicilia dopo l'unificazione. Il procuratore Diego Tajani, il ministero di Grazia e Giustizia e le autorità locali</i>	137
10. Giuseppe Astuto, <i>Verso lo scioglimento dei Fasci dei lavoratori. Le informazioni di polizia e lo stato d'assedio</i>	151

Indice

11. Federico Ricci, <i>Al servizio della giustizia. Pratiche di polizia giudiziaria nella Romagna postunitaria</i>	167
12. Thomas Beugnet, <i>Oltre i confini: pratiche ed attività di polizia internazionale nell'Italia liberale</i>	181
13. Carlo Bersani, <i>Appunti sull'introduzione della carta d'identità in Italia</i>	193
14. Lorenzo Pera, <i>Gli «occhi di Argo»: il Servizio politico investigativo della Guardia nazionale repubblicana di fronte alla guerra civile (1943-1945)</i>	207
 PARTE III. NELL'EUROPA DEL NOVECENTO	 223
15. Giovanna Tosatti, <i>Il sistema informativo del ministero dell'Interno dall'età liberale alla Repubblica</i>	225
16. Arda Akinci, <i>Frontier Intelligence: Ottoman Strategies Against the Idrisi Uprising in Yemen</i>	237
17. Giacomo Demarchi, <i>L'identificazione personale nella Spagna fra due dittature: una riflessione a partire dal progetto di cédula de identidad di Negueruela del 1932</i>	251
18. Ronald Car, <i>Il Terzo Reich tra populismo e tecnocrazia: doppio canale informativo per un doppio stato</i>	265
19. Giovanni Brunetti, <i>L'ennesimo potere. I delegati provinciali dell'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo e l'impatto sulla transizione italiana (1944-1948)</i>	277
20. Elena Vigilante, <i>Fascicoli e intercettazioni. I centri di controspionaggio nell'Italia del secondo dopoguerra</i>	289
21. Julio Ponce Alberca, <i>La información y el control del orden público en tiempos de tránsito político. España 1975-1980</i>	303
 Marco Meriggi, <i>Conclusioni</i>	 315
Indice dei nomi	319

FEDERICO RICCI

*Al servizio della giustizia.
Pratiche di polizia giudiziaria
nella Romagna postunitaria*

1. *Le carte di polizia giudiziaria*

Nel gennaio 1867, il ministro dell'Interno Bettino Ricasoli, in una circolare indirizzata ai prefetti del Regno, affermava che il «giorno in cui l'Autorità pubblica avrà dimostrato che essa sa sperperare i malfattori nelle loro conventicole, per associarli invece al cospetto del Magistrato, essa vincerà pure la renitenza de' cittadini ad illuminare la Giustizia con le loro testimonianze, e ne otterrà quel favorevole concorso che si è indarno aspettato finora». L'intento di Ricasoli era quello di sollecitare un'azione più incisiva da parte delle forze dell'ordine, in particolare degli agenti della polizia giudiziaria, «nell'indagare se nei delitti commessi nella sfera di loro giurisdizione, v'abbia il segnale caratteristico di una trama collettiva, e se nei presenti od accertati colpevoli v'abbiano indizi di affiliazione o di alleanza con società di facinorosi»¹.

Più in generale, questa nota permette di comprendere e ricollocare storicamente l'operato della polizia giudiziaria nella gestione dei reati commessi dalle associazioni di malfattori nel contesto romagnolo negli anni immediatamente successivi all'Unità. L'obiettivo della ricerca è stato infatti ricostruire un quadro storico-giudiziario ancora poco esplorato, che non si limitasse ad analizzare le esperienze associative delle bande criminali, ma si concentrasse soprattutto sulle modalità d'indagine e di raccolta delle informazioni da parte dell'autorità giudiziaria².

L'indagine condotta – svolta principalmente presso l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena – si è incentrata sull'analisi dei documenti di polizia giudiziaria conservati

¹ *Lettere e documenti del barone Bettino Ricasoli*, a cura di M. Tabarrini – A. Gotti, vol. IX, Firenze, Le Monnier, 1894, p. 165.

² Quanto all'attività delle associazioni di malfattori nel contesto romagnolo si rimanda a F. Ricci, *L'associazione di malfattori. Tra categoria giuridica e prassi criminale nell'Italia alle soglie dell'Unità*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 23, 2023.

nei fascicoli processuali del fondo della Corte d'Assise forlivese³. Il campione esaminato, relativo al periodo compreso tra il 1863 e il 1899, offre una panoramica significativa sull'attività e sull'evoluzione delle associazioni criminali locali; i fascicoli presentano infatti alcune costanti ricorrenti. Poiché i reati erano di natura associativa, gli imputati erano generalmente più di uno – di norma tra cinque e dieci soggetti – quasi tutti uomini di età compresa tra i venti e i quarant'anni; solo in un caso, risalente al 1869, furono imputate anche due donne. I capi d'imputazione, che spesso si sommarono all'accusa di *associazione di malfattori* (art. 426 c.p.), comprendevano la grassazione semplice o con ferimento, il saccheggio e reati di carattere politico; quest'ultimi, in particolare, conferivano ai casi un marcato profilo politico-partitico, differenziandoli nettamente dalla criminalità comune.

La tipologia dei documenti di polizia giudiziaria contenuti nei fascicoli risulta piuttosto omogenea, riflettendo le disposizioni previste dal codice di rito per i funzionari di polizia: si tratta prevalentemente di querele, verbali di arresto, interrogatori, perquisizioni e comunicazioni di notizie di reato indirizzate all'autorità giudiziaria. Prevalgono, in particolare, le carte prodotte dall'Arma dei Carabinieri, la cui presenza era più capillare nei territori rurali e collinari; mentre l'operato delle forze di Pubblica Sicurezza si concentrava quasi esclusivamente nei centri urbani più popolosi, come Forlì, Cesena e Rimini. Questo quadro mette in evidenza non solo un'asimmetria nella gestione della sicurezza pubblica tra i due corpi di polizia, ma anche una marcata frammentazione e una limitata efficacia nell'attività istruttoria.

2. Malfattori e polizia giudiziaria: le procedure

Dal punto di vista dell'organizzazione giudiziaria e di pubblica sicurezza, il territorio della provincia di Forlì si articolava in tre circondari (Forlì, Cesena e Rimini), ognuno dei quali era ulteriormente suddiviso in quattro mandamenti ciascuno. Analogamente, questa struttura tripartita era replicata anche per il potere amministrativo: l'ufficio di prefettura risiedeva nel capoluogo di Forlì, mentre a Cesena e a Rimini erano attive due sottoprefetture⁴.

³ G. Ciani – E. Moretti, *Corte di Assise di Forlì, 1860-1901. Inventario*, 1977.

⁴ Sull'azione delle Sottoprefetture si veda S. Mori, *Funzionari e attività nelle sottoprefetture italiane d'età liberale*, in «Amministrare», 1, 2018 suppl., pp. 105-147, in particolare pp. 111-112. Per l'organizzazione amministrativa si veda la *Monografia statistica, economica, amministrativa della Provincia di Forlì*, vol. III, Forlì, 1867, p. 105.

Ci si trova dinnanzi ad un territorio che in virtù della propria conformazione geografica favoriva una elevata presenza di sette criminali: il territorio collinare, infatti, distaccato rispetto ai centri urbani dove risiedevano le forze di polizia, si prestava ad essere terreno fertile per il radicarsi di queste organizzazioni. Nella maggior parte dei casi, i comuni montani e le relative campagne erano i teatri principali per il prosperare di reati campestri come grassazioni, abigeati, contravvenzioni annonarie ma anche talvolta crimini come assassini e ferimenti. Questo stato di cose era il risultato di una scarsa presenza degli organi di pubblica sicurezza che, concentrati principalmente nei siti urbani dei tre circondari, dislocavano nelle realtà collinari esigui distaccamenti di agenti oppure si affidavano all'articolazione delle stazioni della Benemerita⁵. Tuttavia, vi sono esempi di comuni che per via del numero di abitanti e di isolamento geografico non possedevano alcun funzionario di PS nel proprio territorio, costringendo ad affidare tale mansione direttamente al Sindaco, in virtù dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248⁶.

Di fronte a un simile scenario, l'attività di indagine affidata alla polizia giudiziaria, vale a dire quella di «ricercare i reati d'ogni genere, di raccoglierne le prove, e fornire all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possano condurre allo scoprimento degli autori, degli agenti principali e dei complici» (art. 56 c.p.p.), era particolarmente difficile da realizzarsi con celerità in un territorio come quello romagnolo; soprattutto considerando anche gli scarsi mezzi a disposizione delle forze di polizia⁷ e la farraginosità delle comunicazioni con l'autorità giudiziaria⁸.

⁵ F. Giovine, *Manuale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ossia precetti legali e pratici per l'ufficiale di polizia giudiziaria e per l'agente di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni*, Napoli, Pietrocòla, 1890. Sulla presenza dei Carabinieri sul territorio si veda F. Carbone, *Le circoscrizioni dei Reali Carabinieri*, in *Orizzonti di cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni amministrative dell'Italia unita*, a cura di F. Bonini – L. Blanco – S. Mori – F. Galluccio, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016, pp. 87-103.

⁶ Attorno all'applicazione della Legge Ricasoli si veda A. Berselli, *Amministrazione e ordine pubblico dopo l'Unità*, in *Amministrazione della giustizia e poteri di polizia dagli Stati preunitari alla caduta della Destra*, Atti del LII Congresso di storia del Risorgimento italiano (Pescara, 7-10 dicembre 1984), Roma, 1986, pp. 167-213. Limitatamente all'organizzazione della PS ovvero l'allegato B si vedano i contributi di Giovanna Tosatti e Simona Mori rispettivamente pubblicati in «Amministrare. Rivista quadrimestrale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione pubblica», 1, 2015, suppl.), pp. 91-130 e pp. 131-178.

⁷ Cfr. F. Bancheri, *Considerazioni pratiche sull'Amministrazione di pubblica sicurezza*, in «Manuale del funzionario di sicurezza pubblica e polizia giudiziaria», IX, 1871, pp. 57-60.

⁸ P. Rondini, *Polizia giudiziaria e magistratura nell'Italia liberale*, in «Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna», 11, 2017.

Ne consegue che, nel momento in cui gli organi di polizia si mettevano alla ricerca di una associazione di malfattori a seguito di una notizia di reato, risultava estremamente complesso riuscire a raggiungere i presunti autori: spesso si doveva ricorrere alla rete degli informatori o alla voce pubblica ed accontentandosi di un segnalamento descrittivo generale ancora lontano dall'utilizzo della fotografia segnaletica, nonché talvolta da una banale descrizione fisica dei malfattori.

Gli atti di polizia analizzati sembrano mostrare uno scarso interesse da parte degli organi di polizia nella descrizione scientifica delle fattezze dei malfattori: si preferiva, piuttosto, ripiegare verso una semplice annotazione dei tratti fisici come il modo di portare la barba e i capelli, la statura (spesso non in metri) oppure il modo di vestire. Elementi, quest'ultimi, che poco potevano far sperare di scoprire i presunti malfattori e, più in generale, di creare un sistema di schedatura e raccolta di dati a cui poter attingere per ricostruire le ramificazioni di queste bande.

Ad esempio, un caso interessante è quello relativo ad una serie di grassazioni commesse da una banda di malfattori nella notte tra l'11 e il 12 marzo 1863, poco fuori dal comune di Montecolombo in provincia di Rimini. I furti, che hanno colpito diversi soggetti, si sono replicati con le medesime modalità nel corso della notte: il gruppo assaltava le ignare vittime lungo la strada buia, immobilizzandole e minacciandole con armi da taglio e da fuoco; infine, queste erano derubate di tutti gli averi personali, in particolare dei valori e delle monete. A contraddistinguere questi diversi furti è l'elaborata progettazione: non si trattava, infatti, di una notte qualunque, poiché proprio in quella giornata si era svolta a pochi chilometri di distanza la nota fiera di San Gregorio a Morciano⁹, cruciale punto di attrazione per lo scambio e la vendita di animali e prodotti agricoli; così, tutte le persone che furono derubate al momento di rincasare dalla fiera, portavano con sé oggetti e monete per l'occasione.

Dal verbale dei Carabinieri di Rimini, indirizzato al Procuratore del Re di Forlì, si legge che uno dei malfattori era di «statura alta e tarchiato, barba castagna tenuta molto corta alla mandibola e folta al mento ed ai mustacchi; colorito roseo; occhi castagni; sopracciglia castagne»; mentre il secondo era di «statura quasi grande come il suddetto; pelo biondo; carnagione vermiglia; con porro marcato alla guancia sinistra; mustacchi; occhi grigi; dentatura rada, grossa e sporgente; capello nero morbido». Entrambi vestivano, uno, un «giacchetto corto

⁹ Sulla storia della fiera patronale si veda la ricostruzione di O. Delucca, *Mille anni di mercato a Morciano*, Rimini, Panozzo, 2014.

di panno; cappello nero; calzoni di taglio castagno sostenuti da una cinta d'elastico con fibbia d'acciaio; capparella di panno verdone»; l'altro, «una capparella di panno verdone; calzoni di panno castagni rivoltati fino a mezza gamba»¹⁰.

Da questa descrizione è chiaro che i dati descrittivi forniti restano piuttosto generici e che difficilmente sarebbero stati utili a far arrestare i ladri con quei connotati. Infatti, fu proprio la stessa autorità di polizia a dimostrare di non poter fare troppo affidamento su questo tipo di informazioni. Il delegato di PS di Rimini, in una nota al Pretore di Coriano, doveva ammettere che il presunto sospetto, un certo Luigi Cappelli, che era stato fermato, non somigliava a quanto descritto:

Costui per vero dire è un tristissimo soggetto conosciuto e segnalato, [...] sia per non essergli trovato nulla d'interessante nella perquisizione alla di lui abitazione, e sia finalmente perché il di lui connotati non corrispondono quanto con alcuna di quelli descritti dalla S.V. nella summenzionata nota, pur tutto ciò lo scrivente crede di potere affermare che il Cappelli questa volta non abbia parte nelle grassazioni che nel giovedì passato si perpetrarono nelle vicinanze del Comune di Montescudo.

Secondo il giudizio di molti addetti ai lavori¹¹, il modo di procedere della polizia giudiziaria si basava su un metodo di tipo empirico piuttosto che scientifico nel condurre le indagini, lontano cioè dai primissimi insegnamenti circa il segnalamento scientifico propugnato da Salvatore Ottolenghi¹²; a cui andava sommandosi la scarsa formazione degli agenti, ma soprattutto all'assenza di mezzi atti a provvedere ad un segnalamento fattivo¹³.

Tornando però alle carte di polizia, un altro elemento che tende a ripetersi con una certa frequenza riguardava il ruolo di ufficiali di polizia giudiziaria affi-

¹⁰ Archivio di Stato di Forlì (ASFC), *Corte d'Assise di Forlì*, b. 33, fasc. 166, f. 51.

¹¹ Cfr. G. Alongi, *Polizia e delinquenza in Italia*, Roma, Tip. Cecchini, 1887; L. Anfosso, *Il casellario giudiziale centrale. Studio sulla identificazione dei delinquenti e designazione dei loro contrassegni personali*, Torino, Bocca, 1895; Id., *Il segnalamento dei delinquenti e il nuovo antropometro popolare*, in «Archivio di Psichiatria», 4, 1888.

¹² G. Tosatti, *Dal «segnalamento empirico» alla polizia scientifica*, in *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, a cura di L. Antonielli – S. Levati, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017. Riguardo all'insegnamento di Ottolenghi si veda S. Ottolenghi, *Il segnalamento del delinquente in servizio della polizia giudiziaria*, Palermo, Tip. Lao, 1898.

¹³ M. Di Giorgio, *Alle origini delle tecniche di controllo. Identificazione e sorveglianza nell'Italia liberale dall'Unità alla Grande guerra*, in *Fingerprints. Tecniche di identificazione e diritti delle persone*, a cura di S. Berhe – E. Gargiulo, Verona, QuiEdit, 2020, pp. 95-125.

dato ai sindaci¹⁴. Si è già accennato alla disposizione della cosiddetta Legge Lanza sull'unificazione amministrativa, limitatamente all'attività di polizia; tuttavia, anche il Codice di procedura penale all'art. 57 investiva quali ufficiali di polizia giudiziaria, oltre gli «ufficiali e bassi-ufficiali dei carabinieri reali, delegati ed applicati di pubblica sicurezza», anche i «sindaci o chi ne fa le veci». Pertanto, il sindaco esercitava un ruolo di primaria importanza nel campo delle acquisizione di informazioni, soprattutto laddove – ed è il caso dei comuni più isolati come quelli romagnoli – non vi erano altri ufficiali di polizia giudiziaria¹⁵.

Nei casi presi in esame, si può osservare che l'azione dei sindaci fosse indispensabile quale presidio più prossimo a cui la popolazione poteva affidarsi per comunicare una notizia di reato. Ad esempio, tornando al procedimento dei malfattori della Fiera di Morciano, la prima denuncia per grassazione fu proprio quella presentata al sindaco del comune di Montecolombo, il quale, una volta stilato il processo verbale, ne diede notizia all'autorità giudiziaria:

Verso sera vicino all'ave Maria si presentarono in questo ufficio nel massimo disordine Andrea Semprini e Luigi Fantini da Montescudo, dando rapporto di essere stati assaliti da una mano di assassini in n° di 4 armati di pistole e coltelli, e questi spogliarono i sopra detti di tutto il poco denaro che avevano addosso. Sebbene poi questi due soli individui abbiano denunciato il fatto, l'audacia di quegli scellerati non si limitò a questa sola grassazione che anzi, si ha morale contezza che moltissimi altri hanno avuto la stessa sorte¹⁶.

Analogamente, anche in un altro caso per furto, avvenuto nell'agosto del 1868, fuori al comune di Predappio a danno di un prete, a riceverne la denuncia fu sempre il sindaco: «In questo momento (ore 4 pom.) ricevo una denuncia di furto partecipatami dal sig. Arciprete di Tontola di questo comune. Sul momento non posso dare maggiori schiarimenti, ma userò della massima attività, onde potere fornire alla giustizia quelle notizie che potrò maggiori¹⁷.

Parallelamente all'attività di polizia giudiziaria svolta dal sindaco, nei casi presi in esame, emerge in maniera preponderante anche l'azione svolta dal pre-

¹⁴ P. Aimò, *Il sindaco 'regio' nell'Italia dell'Ottocento*, in «Amministrare», 1, 2012 suppl., pp. 169-186, in particolare pp. 181-183.

¹⁵ G. Borsani – L. Casorati, *Codice di procedura penale italiano commentato*, libro I, vol. II, Milano, Tip. Pirola, 1876, pp. 96-97.

¹⁶ ASFC, *Corte d'Assise di Forlì*, b. 33, fasc. 166, f. 1.

¹⁷ ASFC, *Corte d'Assise di Forlì*, b. 60, fasc. 339, f. 1.

tore. Come già messo in luce da Simona Mori, infatti, con la nuova procedura penale del 1865, si fece sì che «il pretore sarebbe stato protagonista dell'informazione preliminare, nonché dell'istruttoria dei processi penali, in quanto ufficiale di polizia giudiziaria e al contempo giudice competente degli atti d'istruzione in luogo del magistrato apposito». Questa disarticolata competenza a capo della magistratura inferiore prendeva le mosse a partire dall'organizzazione giudiziaria del Regno che, in assenza del giudice istruttore che era posto nel capoluogo del circondario giudiziario, faceva sì che il lavoro d'indagine nei territori limitrofi fosse svolto principalmente dal pretore¹⁸. Non stupisce, dunque, che anche il territorio romagnolo non sfuggisse a questa articolazione che faceva gravare attorno al giudice di mandamento prima, al pretore poi, i principali atti d'indagine: non a caso si è giustamente parlato di «convergenza degli atti di polizia giudiziaria sul pretore», mostrando il profilo ancora marcatamente inquisitoriale della procedura penale italiana¹⁹.

3. *Malfattori e polizia giudiziaria: i profili*

Finora si sono analizzati principalmente la procedura e i cosiddetti *saperi* messi in campo dalla polizia giudiziaria nei confronti dei malfattori romagnoli; tuttavia, non si è detto nulla sui profili di questi soggetti, ed in particolare attorno all'attività di controllo e di sorveglianza svolta nei loro confronti dalle forze di polizia. Si tratta di un tipo di indagine che, andando oltre l'aspetto meramente procedurale, si promette di cogliere alcuni tratti comuni relativamente a queste organizzazioni; più in particolare, si intende verificare se l'autorità di pubblica sicurezza avesse consapevolezza del sistema settario esistente, così da poterlo tenere sotto controllo.

Lo studio delle carte ha fatto emergere un'importante distinzione tra associazioni di malfattori che agivano senza alcuna rivendicazione politica esplicita – come i casi poco sopra esposti – e associazioni che, al contrario, si connotavano

¹⁸ S. Mori, «*La parte più nobile e più utile*». Note sulla polizia giudiziaria nell'Italia dell'Ottocento, in *Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2019, p. 170.

¹⁹ P. Tonini, *Polizia giudiziaria e magistratura. Profili storici e sistematici*, Milano, Giuffrè, 1979, pp. 188-189. Attorno all'aspetto inquisitoriale si veda anche P. Nocito, *Polizia giudiziaria. Studi di riforma legislativa*, Torino, Bocca, 1899, pp. 13-16.

per questo aspetto²⁰. Tale qualifica fungeva quale discrimine qualitativo nell'indirizzare l'attività di sorveglianza da parte delle autorità: se riguardo alla prima categoria non sembrano emergere elementi che facciano ipotizzare forme di sorveglianza specifiche da parte delle autorità; nel secondo caso, quello di gruppi con finalità politiche, bollati come lo «spettro nero della Questura»²¹, le forme di controllo si fecero via via sempre più rigorose.

In questo quadro, le sette politiche, chiamate a giudizio presso l'Assise forlivese con l'accusa di *associazione di malfattori*, sono oggetto di una attenta e prolungata sorveglianza da parte della polizia, a testimonianza di un allarme generale che serpeggiava negli ambienti della prefettura²². Il carteggio riservato del Procuratore del Re di Forlì tiene ancora traccia delle logiche securitarie volte al controllo e allo scioglimento dei circoli repubblicani sul territorio. Lo testimonia una nota confidenziale inviata dal Procuratore Generale di Bologna relativa alla *vigilanza sui partiti sovversivi* all'interno della quale egli invitava il collega forlivese a «porre un freno con una più vigile, più attiva, e più severa repressione», nonché «a provvedere di concerto co' i capi degli uffici del pubblico ministero, ed a comunicar loro tutto ciò che può interessare la giustizia punitiva». Inoltre, si ribadiva che spettasse alla Procura «dare aiuto di consiglio e direzione, in quanto da loro dipende, agli ufficiali di polizia giudiziaria» in modo da «essere solleciti a promuovere con pronta energia e particolare cura quei provvedimenti che dalle denunce ed informazioni dell'autorità politica e dalle notizie loro pervenute fossero richiesti, tenendo informato questo generale ufficio»²³.

Pertanto, il quadro brevemente abbozzato a partire dal carteggio della procura è introduttivo ad un discorso più specifico attorno all'azione della polizia giudiziaria sul territorio. Ad essere oggetto d'attenzione per ragioni securitarie furono soprattutto le sette che, in manifestazioni e forme di partecipazione spesso eterogenee, contavano tra le proprie fila soggetti pregiudicati o soliti a darsi al

²⁰ Una raccolta delle associazioni politiche è offerta da A. Rava, *Storia delle associazioni di mutuo soccorso e cooperative nella provincia dell'Emilia*, Bologna, Zanichelli, 1873.

²¹ F. Giorio, *Ricordi di Questura*, a cura di M. Soresina, Milano, Biblion, 2021 (1882). Si considerino le rivelazioni scandalose da parte dell'autore attorno alla *Polizia politica* nell'attività di sorveglianza delle sette sovversive.

²² Si veda il carteggio risalente al 1872 tra il ministro Lanza e i prefetti di Bologna e Forlì attorno alle sette dei mazziniani riportato da A. Berselli, *Il governo della Destra*, cit., pp. 491-494.

²³ Nota confidenziale del Procuratore Generale di Bologna n. 197 del 29 ottobre 1873, *Vigilanza sui partiti sovversivi*, in ASFC, *Regia Procura presso il Tribunale di Forlì*, Carteggio (1868-1964), b. 517.

malaffare. I casi che si sono scelti concernono due associazioni cesenate che, nonostante la diversa cronologia, presentano elementi affini quanto al modo di agire e rispetto all'interpretazione che di esse fu sviluppata dalla polizia giudiziaria.

Il primo caso riguarda una banda di dodici soggetti della città di Cesena. Si tratta di una vicenda di ferimento, avvenuta nel 1865, che cagionò la morte di Giacomo Poggi, da parte di una setta di mazziniani nei pressi di un'osteria in zona Porta Trova²⁴. In questa vicenda, di particolare rilevanza è il profilo stesso degli assalitori: si tratta di ragazzi non più che ventenni, tutti e dodici pregiudicati e appartenenti ad una presunta fazione democratica che era solita compiere assassini e ferimenti, i quali rivendicavano peraltro fieramente la propria appartenenza politica, attraverso atti pubblici di illazione contro il governo. Lo stesso delegato di PS che dà notizia dell'accaduto al Procuratore del Re di Forlì specificava che

verso le ore 4 pomeridiane di ieri il Lucchi Luigi menzionato complice del ferimento cui è caso insieme a Francesco Sanna ed altri 7 o 8 finora non conosciuti individui, noleggiarono una vettura condotta dal nominato Gaio Fantini fu Giuseppe di anni 35 ed uscirono di città non ritornando che verso l'ora di notte nel qual tempo percorrendo sempre in vettura la città di tratto in tratto emettevano grida sediziose di abbasso i boia: «Viva Mazzini, morte a Vittorio Emanuele!».

La polizia non incontrò particolari difficoltà nell'individuare i dodici presunti membri della setta, dal momento che, come sottolineava il delegato di Pubblica Sicurezza, «tutti gli imputati [...] sono giovani di pessima qualità morali, e se l'autorità giudiziaria riassume le risultanze di alcuni procedimenti per omicidio già compiuto li troverebbe nominati come autori o complici il che prova che i medesimi sono uniti in associazione». Di conseguenza, risultava necessario procedere al loro arresto.

Dalle poche note disponibili, emerge con chiarezza come le autorità fossero già in possesso di informazioni dettagliate sui dodici pregiudicati, avendo individuato i rituali e le modalità con cui questi erano soliti agire. A conferma di ciò, si legge nella documentazione²⁵:

Ciò è provato da ciò che prima di commettere un delitto di sangue quella masnada per solito va a gozzovigliare in campagna. Tratta in città, si porta in qualunque di quelle

²⁴ ASFC, *Corte d'Assise di Forlì*, b. 49, fasc. 265.

²⁵ Ivi, f. 20.

osterie fuori dell'uno o dell'altra porta ove suole praticare la vittima designata. Entro all'esercizio gridano viva Mazzini nel mentre che uno della comitiva grida «silenzio che vi è una spia» tale ingiurio esitato viene poi seguito da una sequela d'oltraggi mediante i quali la parte offesa reagisce con qualche termine offensivo. Ciò basta perché quelle iene circondino la vittima designata per dare campo all'assassinio, già destinato di eseguire il suo colpo²⁶.

Il secondo caso preso in esame riguarda invece un'altra setta politica cesenate, meglio nota come la squadra di Porta Romana. Quest'ultima fu condannata per avere ucciso il Conte Filippo Neri, nella serata del 20 marzo 1889, nei pressi della sua villa posta lungo la via che conduceva al santuario della Madonna del Monte di Cesena²⁷. L'omicidio sconvolse la cittadinanza, anche in considerazione della figura illustre della vittima, ma soprattutto per l'efferatezza dei membri della nota squadra. In questo caso, l'istruttoria fu lunga e complessa, tanto da portare gli accusati alla sbarra soltanto tredici anni dopo²⁸.

Anche per questo caso, la polizia si trovò a raccogliere e gestire una quantità di testimonianze e di prove non indifferenti, soprattutto di fronte l'omertà di molti soggetti che, venuti a sapere degli autori del delitto e temendo la violenza della setta, si rifiutarono di fornire informazioni all'autorità. Un problema, quello della reticenza della popolazione a collaborare con la giustizia, alquanto comune nei territori delle Romagne, come denunciato anche dal Procuratore Generale di Bologna Giuseppe Manfredi: egli notava che, nonostante l'instancabile lavoro delle forze di PS, «niuna cooperazione troviamo ne' cittadini», mentre «l'uffiziale della polizia giudiziaria e l'agente della forza abbisognano del concorso del cittadino per il compimento della loro missione»²⁹.

Similmente, anche il Sottoprefetto di Cesena, scrivendo al Procuratore del Re di Forlì, lo informava che, nonostante il clamore del caso e il circolare della voce pubblica, «non si è trovato alcuno che avesse fornito alla giustizia indizi e prove,

²⁶ Ivi, f. 28.

²⁷ Per una ricostruzione storica dell'omicidio si veda D. Pieri, *La squadra di porta romana. La Romagna del coltello e del revolver*, Imola, Mandragola, 1989.

²⁸ Sul processo del Conte Neri svoltosi presso la Corte d'Assise di Forlì nel 1899 si veda il resoconto uscito in puntate dal titolo *Per l'omicidio del Conte Neri*, i cui fascicoli sono conservati presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena.

²⁹ *Relazione sulla amministrazione della giustizia nell'anno 1870 letta all'assemblea generale della Corte d'Appello di Bologna il 5 gennaio 1871*, Bologna, Regia Tipografia, 1871, pp. 15-16.

che attestassero la grave responsabilità». Mentre, invece, si conobbero sin da subito gli autori dell'assassinio, «i quali per appartenere al partito repubblicano e per aver fatto parte del gruppo di Porta Romana, furono in quei tempi il terrore della Città»³⁰.

Questo riferimento evidenzia un aspetto tutt'altro che marginale riguardo all'attività politica dei repubblicani, ovvero il fatto che il partito tendeva spesso a raccogliere tra le proprie fila individui dalla moralità discutibile e, in alcuni casi, veri e propri criminali. È certo, tuttavia, che il partito si adoperò per prendere le distanze da tali elementi e condannarli pubblicamente, come ricordava lo stesso Aurelio Saffi nelle sue lettere. Analogamente, nel caso della banda cesenate, è noto – come ribadì il giudice istruttore – che «lo scioglimento della loro squadra [fu] imposto dal Comitato della Consociazione Repubblicana, pel sospetto o quasi certezza che, nel seno della medesima si trovassero gli assassini del conte Neri»³¹.

Nonostante ciò, l'episodio conferma i dubbi sulla condotta dei membri del partito mazziniano³²: come osservava Antonio Camerani in un carteggio indirizzato a Domenico Farini nel 1872, egli sottolineava come, sebbene i repubblicani dichiarassero pubblicamente di «detestare il delitto e i delinquenti [...] purtroppo però gli assassini escono tutti dalle loro file, e per questo non sono allontanati come si dovrebbe, se vuolsi realmente bandire da sé ogni solidarietà colla gente triste»³³.

Tuttavia, se si osservano le biografie dei soci, si constata quello che Maurizio Ridolfi ha definito il «carattere artigianale dei militanti mazziniani»³⁴, ossia l'associazione di uomini che praticavano un mestiere a livello cittadino o in taluni casi impiegavano la propria manodopera nei lavori agricoli. Ad esempio, gli imputati per l'omicidio Neri erano in gran parte braccianti, muratori o facchini; mentre, per il caso degli accoltellatori di Porta Trova, si ritrova una prevalenza di artigiani, tra cui un panettiere, un sarto, un ortolano, due carrettieri e diver-

³⁰ ASFC, *Corte d'Assise di Forlì*, bb. 285-286-287, ff. 1495, B, C.

³¹ M. Ridolfi, *Dalla setta al partito. Il caso dei repubblicani cesenati dagli anni risorgimentali alla crisi di fine secolo*, Rimini, Maggioli, 1988, p. 45.

³² Ivi si veda il *Compendio* redatto dal giudice istruttore, f. 17.

³³ La lettera del 13 settembre 1872 è riportata da L. Forlani, *Alle origini del movimento socialista in Romagna. Andrea Costa e la Romagna*, in *Storia dell'Emilia-Romagna*, a cura di A. Berselli, Bologna, il Mulino, 1980, p. 395.

³⁴ M. Ridolfi, *Dalla setta al partito*, cit., p. 46.

si muratori. La provenienza popolare dei membri di queste associazioni veniva inoltre rilevata dal Sottoprefetto di Cesena che, in una nota dell'ottobre del 1863 diretta al Prefetto, elencava tra i diversi sospetti mazziniani un gruppo di giovani – spesso giovanissimi – tra i venti e i quarant'anni, tutti impiegati come artigiani o operai³⁵.

Partendo dai due episodi presi in esame, si è osservato che le carte di polizia consultate testimoniano una intensa attività istruttoria: dimostrando una sufficiente capacità degli organi di PS di raccogliere informazioni, ma primariamente il fatto di trovarsi dinnanzi a pregiudicati rispetto ai quali le forze di polizia stavano già conducendo indagini, in quanto precedentemente attenzionati quali soggetti sovversivi.

4. *Riflessioni conclusive*

A conclusione di questa ricerca, appare doveroso cercare di rispondere, sulla base del materiale rinvenuto nei fascicoli processuali, ai quesiti iniziali, evidenziando al contempo gli aspetti per i quali le fonti disponibili non hanno consentito di giungere a risposte definitive.

Il primo elemento da sottolineare riguarda la specificità dell'*oggetto* di studio: scrivere una storia della polizia giudiziaria nel contesto romagnolo della seconda metà dell'Ottocento costituisce un importante contributo innovativo nel panorama storiografico, affiancandosi alle indagini già consolidate sul sistema delle associazioni criminali locali. Tuttavia, tale sforzo si scontra con l'assenza, nella storiografia generale, di un'elaborazione organica sulla polizia giudiziaria come istituzione, sulla sua organizzazione interna e sulle pratiche operative a livello nazionale. Al di fuori del saggio di Paolo Tonini del 1979³⁶, incentrato principalmente sul rapporto tra magistratura e polizia giudiziaria, e della ricostruzione pionieristica di Simona Mori³⁷, manca ancora oggi uno studio complessivo che colmi questa lacuna. Questo vuoto storiografico, che riflette un ritardo più ampio negli studi sulla polizia nell'Italia liberale, limita la comprensione non solo

³⁵ Nota del Sottoprefetto di Cesena al Prefetto di Forlì del 10 ottobre 1863, in ASFC, *Gabinetto riservato di Prefettura*, b. 12, fasc. 270.

³⁶ P. Tonini, *Polizia giudiziaria e magistratura*, cit.

³⁷ S. Mori, «*La parte più nobile e più utile*», cit.

delle singole esperienze locali – come quella romagnola qui esaminata o il caso napoletano studiato da Antonella Migliaccio e Iolanda Napolitano³⁸ – ma anche del rapporto dialettico tra centro e periferia, ovvero tra le aspettative delle autorità centrali e le pratiche concrete di indagini condotte dagli uffici di pubblica sicurezza sul territorio.

Il secondo nodo critico riguarda la *qualità* e la *quantità* delle fonti. La scarsità della documentazione, già evidenziata in apertura, non deve essere intesa come un ostacolo insormontabile per lo storico delle istituzioni, ma piuttosto come uno stimolo a estendere la ricerca a fondi archivistici “paralleli” a quelli strettamente polizieschi³⁹. Nel caso specifico della presente indagine, le difficoltà nel ricostruire in modo esaustivo l’attività concreta della polizia giudiziaria risultano evidenti: al di là di notizie di reato, verbali di perquisizione o di arresto, non sono emerse carte che documentino aspetti cruciali come l’organizzazione interna degli uffici, le procedure di schedatura dei pregiudicati o le modalità di gestione degli ammoniti sul territorio. Di conseguenza, le fonti consultate restituiscono principalmente l’immagine di una polizia giudiziaria operante come braccio esecutivo della magistratura, mentre restano quasi del tutto oscuri i profili dell’attività autonoma di sorveglianza e controllo esercitata da questo corpo al di fuori dell’intervento dell’autorità giudiziaria.

In questo quadro, il caso romagnolo analizzato consente di cogliere le numerose criticità che, già tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, venivano sollevate dagli stessi operatori e dai giuristi dell’epoca – come attestato dal proliferare di manuali tecnico-operativi⁴⁰ – nei confronti delle procedure della polizia giudiziaria⁴¹, ritenute ormai largamente inadeguate e arretrate rispetto alle esperienze più avanzate sviluppate nei paesi europei vicini, soprattutto in

³⁸ A. Migliaccio – I. Napolitano, *Donne violente e donne criminali a Napoli nelle fonti di polizia giudiziaria (1888-94)*, in «Meridiana», 67, 2010, pp. 95-112.

³⁹ M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi Storici», XXIX, 2, 1988, pp. 491-501.

⁴⁰ Cfr. G. Alongi, *Manuale di polizia scientifica ad uso dei medici, periti, avvocati, magistrati, funzionari della pubblica sicurezza, studenti, scrittori, giornalisti*, Milano, Sonzogno, 1898; L. Tomellini, *Manuale di polizia giudiziaria ad uso dei periti medico-legali, magistrati e funzionari di P.S.*, Milano, Hoepli, 1912.

⁴¹ Si vedano i commenti di P. Tuozzi, *Riforma della polizia giudiziaria*, Padova, Tip. Randi, 1902; U. Conti, *Della polizia giudiziaria*, in «Giustizia Penale», VI, 5, 1900.

relazione al contrasto del crimine politico⁴². Tale consapevolezza, emersa dalle fonti e dal carteggio esaminato, conferma la necessità di ulteriori ricerche che, partendo da casi locali, possano contribuire a una più completa ricostruzione delle dinamiche della polizia giudiziaria nell'Italia liberale.

⁴² S. Ottolenghi, *Il primo Congresso di polizia giudiziaria internazionale di Monaco*, in «Bollettino della Scuola di polizia scientifica», 4, luglio 1914, p. 210.